

LA CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si acquista per nascita, per residenza o per matrimonio:

1. Acquisto della cittadinanza per nascita (acquisto automatico)

Iure sanguinis

- per nascita da padre o madre cittadini italiani, anche se residenti all'estero (la madre cittadina italiana trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1° gennaio 1984);
- durante la minore età per acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore convivente.

Iure soli

- per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi, o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza;
- se il figlio di ignoti è trovato nel territorio italiano.

2. Concessione della cittadinanza per residenza (su richiesta)

- Occorre risiedere legalmente in Italia (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) per 3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani .
- per nascita (fino al secondo grado) o per cittadini stranieri nati in Italia;
- 4 anni per cittadini comunitari;
- 5 anni per apolidi o rifugiati e per l'adottato maggiorenne
- 10 anni per cittadini non comunitari.
-

3. Concessione della cittadinanza per matrimonio: è questo il caso più frequente .

Requisiti:

- due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio;
- devono essere tre gli anni di residenza all'estero dopo il matrimonio;
- validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto di concessione;
- assenza di sentenze di condanna per reati, in Italia o all'estero;
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica

Come si riacquista la cittadinanza italiana (per coloro che l'avessero persa):

Su domanda

- Stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto;
- assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.
- Automaticamente: entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia, se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell'interessato.

Doppia cittadinanza

In base alla normativa in vigore, a partire dal 16 agosto 1992 (entrata in vigore della attuale legge sulla cittadinanza) il cittadino italiano che acquista un'altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci espressamente.